m_pi.AOOUSPFR.Registro dei decreti.R.0000776.09-11-2026.h.11:40

Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VII – Ambito Territoriale di Frosinone
Viale Olimpia, n.14/16 (zona Casaleno) – 03100 Frosinone

LA DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";

VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124 e all'art. 1, c. 107, della L. 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l'art. 2, c. 4-ter, il quale dispone che: "La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al c. 6-bis dell'art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della

provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente"

CONSIDERATI il D.P.R. n. 19/2016, il D.M. 259/2017, il D.M. 221/2023 ed il D.M. 255/2023 che individuano i requisiti d'accesso alle classi di concorso per il personale docente;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, con la quale sono state stabilite le "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

VISTA l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno;

VISTA l'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 con la quale sono state indette le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026 che si intende integralmente richiamata;

VISTA l'O.M. n. 114 del 08 giugno 2024 n. 114 contenente "Disposizioni modificative dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

VISTA l'O.M n. 27 del 16 febbraio 2026, con la quale il Ministro dell'Istruzione e del

Merito disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie istituto su posto comune e di sostegno;

VISTO il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 124888 del 25/05/2026 che rigetta l'istanza per il riconoscimento del titolo estero ai fini della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola dell'infanzia (ADAA), presentata dalla candidata Manente Rita nata il 02/12/1965;

VISTO il proprio D.D. di esclusione prot.n. 325 del 30/6/2026 relativo all'esclusione dalle GPS della provincia di Frosinone, dei candidati, tra cui la docente Manente Rita, privi dei requisiti previsti per accedere alle classi di concorso richieste nella domanda di aggiornamento/inserimento;

VISTO il ricorso presentato dinanzi al TAR LAZIO RG. 7122/2026 dall'aspirante Manente Rita per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento n. 0124888 del 25/05/2026 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha rigettato l'stanza di riconoscimento del titolo estero relativo all'esercizio della professione di insegnante di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola dell'infanzia (ADAA);

CONSIDERATO il decreto cautelare n. 3733/2026 del 7/7/2026 emesso dal TAR LAZIO sezione IV bis che dispone l'accoglimento della domanda cautelare proposta dalla docente Manente Rita e la conseguente sospensione degli effetti del predetto provvedimento ministeriale di diniego n. 124888, oggetto di impugnazione, con camera di consiglio fissata al 14 ottobre 2026;

VISTO il proprio D.D. di esclusione prot.n. 342 del 14/7/2026 relativo all'esclusione dalle GPS della provincia di Frosinone, dei candidati privi dei requisiti previsti per accedere alle classi di concorso richieste nella domanda di

aggiornamento/inserimento, disponendo altresì il reinserimento dell'aspirante Manente Rita in prima fascia della classe di concorso ADAA sostegno nella scuola dell'infanzia, in esecuzione del suindicato provvedimento giurisdizionale;

VISTO il proprio D.D. di esclusione prot.n. 378 del 10/8/2026 relativo all'esclusione dalle GPS della provincia di Frosinone, dei candidati privi dei requisiti previsti per accedere alle classi di concorso richieste nella domanda di aggiornamento/inserimento;

VISTO il proprio D.D. di esclusione prot.n. 406 del 18/8/2026 relativo all'esclusione dalle GPS della provincia di Frosinone, dei candidati privi dei requisiti previsti per accedere alle classi di concorso richieste nella domanda di aggiornamento/inserimento;

VISTO il proprio D.D. prot. n. 346 del 15 luglio 2026, con il quale sono state pubblicate sul sito di quest'Ufficio le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Frosinone, posti comuni e di sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2026/2027 e 2027/2028;

VISTO il proprio D.D. prot. n. 380 del 10 agosto 2026, con il quale sono state ripubblicate sul sito di quest'Ufficio le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Frosinone, posti comuni e di sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2026/2027 e 2027/2028;

VISTO il proprio D.D. prot. n. 420 del 25 agosto 2026, con il quale sono state ripubblicate sul sito di quest'Ufficio le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Frosinone, posti comuni e di sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2026/2027 e 2027/2028;

VISTO il proprio D.D. prot. n. 424 del 26 agosto 2026, con il quale sono state ripubblicate sul sito di quest'Ufficio le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Frosinone, posti comuni e di sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2026/2027 e 2027/2028;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 434 del 27.8.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 436 del 27.08.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 437 del 27.08.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 441 del 31.08.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 461 del 04.09.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 462 del 04.09.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 468 dell'8.09.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 473 del 09.09.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 477 del 9.09.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 489 del 16.09.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 496 del 16.09.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 497 del 16.09.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 512 del 17.09.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 519 del 22.09.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 520 del 22.09.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 522 del 23.09.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 533 del 28.09.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 546 del 29.09.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 592 del 05.10.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 612 del 12.10.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 622 del 14.10.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 643 del 15.10.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 668 del 21.10.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 685 del 27.10.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 722 del 29.10.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 733 del 03.11.2026;

VISTO il decreto del proprio Ufficio n. 734 del 03.11.2026;

CONSIDERATA l'Ordinanza n. 5952/2026 emessa dal TAR LAZIO (Sezione Quinta Quater) RG. 7122/2026, pubblicata il 23.10.2026 che dispone il rigetto dell'istanza cautelare presentata dalla docente Manente Rita;

VISTE le comunicazioni pervenute dall'I.C. Isola del Liri relativamente alla posizione della docente Manente Rita;

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 733 del 5/11/2026;

VISTO il decreto presidenziale del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 4717/2026, pubblicato il 6 novembre 2026, nell'ambito del ricorso R.G. n. 8944/2026, con il quale è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla docente Manente Rita ed è stata disposta la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati in primo grado;

CONSIDERATO che il predetto decreto presidenziale ha espressamente individuato quale soluzione cautelare più adeguata quella volta a evitare, nelle more della decisione collegiale, ogni soluzione di continuità dell'incarico didattico già conferito alla docente per l'anno scolastico 2026/2027, con termine al 30 giugno 2027;

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato ha fissato la camera di consiglio per la trattazione collegiale al 1° dicembre 2026;

RITENUTO pertanto necessario dare tempestiva esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale, disponendo, in via provvisoria e con riserva degli esiti del giudizio, il reinserimento della docente nella prima fascia delle GPS per la tipologia di posto ADAA e il ripristino dell'incarico a tempo determinato

precedentemente conferito con decreto n. 434 del 27 agosto 2026, al fine di assicurarne la continuità didattica;

DISPONE

Art. 1

In esecuzione del decreto presidenziale del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 4717/2026, pubblicato il 6 novembre 2026, e in conseguente rettifica del proprio decreto n. 733 del 5 novembre 2026, è disposto il reinserimento, in via provvisoria e con riserva degli esiti del giudizio, della docente MANENTE Rita nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Frosinone, per la tipologia di posto ADAA – sostegno nella scuola dell'infanzia, relative al biennio 2026/2027–2027/2028.

Art. 2

Per effetto di quanto disposto all'articolo 1, è ripristinata, in via provvisoria e con riserva degli esiti del giudizio, l'assegnazione alla docente Manente Rita dell'incarico a tempo determinato, con termine al 30 giugno 2027, sulla tipologia di posto ADAA – sostegno nella scuola dell'infanzia, presso l'I.C. Isola del Liri, già conferito con decreto n. 434 del 27 agosto 2026 e successivamente revocato con decreto n. 733 del 5 novembre 2026.

Il Dirigente scolastico dell'istituzione interessata, preso atto del presente provvedimento, provvederà tempestivamente al ripristino del rapporto di lavoro, precedentemente interrotto, nonché ai conseguenti adempimenti amministrativi e contrattuali di competenza, in conformità a quanto disposto dall'autorità giurisdizionale.

Art. 3

Il presente provvedimento è adottato in esecuzione del decreto cautelare richiamato in premessa e non costituisce riconoscimento definitivo del titolo di specializzazione conseguito all'estero.

Restano espressamente salvi gli effetti delle successive pronunce giurisdizionali e degli eventuali provvedimenti dell'Amministrazione competente in ordine al riconoscimento del titolo, con conseguente possibilità di adottare gli ulteriori atti che si rendessero necessari.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla normativa vigente, nei termini e secondo le modalità di legge.

LA DIRIGENTE
Laura Superchi

LAURA
SUPERCHI
09.11.2026
10:38:09
GMT+01:00

Alle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Frosinone
All'Albo online
Alla docente interessata